



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 17 luglio 2015, composta da:

Dott. Josef Hermann RÖSSLER	Presidente
Dott.ssa Elena BRANDOLINI	Consigliere relatore
Dott. Giampiero PIZZICONI	Primo Referendario
Dott. Tiziano TESSARO	Primo Referendario
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000, poi modificato, dalle stesse Sezioni, con le deliberazioni 3 luglio 2003, n. 2, e 17 dicembre 2004, n. 1, e dal Consiglio di Presidenza con la deliberazione 19 giugno 2008, n. 229;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*, ed in particolare, l'art. 7, comma 8;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile

2004, come modificati e integrati dalla delibera n.9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e, da ultimo, dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR del 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Cortina D'Ampezzo (BL), con nota prot. n. 8865 del 08 maggio 2015, acquisita al prot. C.d.c. n. 3083 del 12.05.2015;

VISTA l'ordinanza n. 35/2015 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO il relatore Cons. Elena Brandolini;

Considerato in

FATTO

Il Sindaco del comune di Cortina D'Ampezzo, con la suindicata richiesta di parere, presentata ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ha formulato un quesito in merito alla corretta liquidazione dei diritti di rogito al Segretario Comunale per l'anno 2014. In particolare, richiamato il comma 2 bis dell'art. 10 (rubricato: *"Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria"*) del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, nonché gli orientamenti espressi da Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti in relazione ai profili soggettivi di applicazione della disposizione (in particolare: Corte dei Conti, sez. reg. controllo Lombardia, deliberazione n. 275/PAR/2014 del 29 ottobre 2014), il Sindaco del Comune di Cortina D'Ampezzo ha osservato che:

<Rispetto a tale innovato quadro normativo, le vecchie disposizioni, si

sono applicate fino al 24 giugno 2014 mentre le nuove disposizioni dal 25 giugno 2014 in poi. Di conseguenza, per il primo periodo si è applicata la legge n. 312/1980, che prevedeva "una quota (...) in misura pari al 75% e fino al massimo di un terzo dello stipendio in godimento. Successivamente si è applicata la legge n. 114/2014, che stabilisce che "una quota (...) in misura non superiore ad 1/5 dello stipendio in godimento (...)". Pertanto il Comune ha dovuto calcolare gli importi spettanti al Segretario in qualità di ufficiale rogante separatamente per i due periodi fino al 24 giugno 2014 e dal 25 giugno 2014 fino a dicembre 2014, tenendo naturalmente conto del differenziato parametro stipendiale di un terzo e di un quinto. Rispetto alle interpretazioni elaborate in merito dalle sezioni regionali della Corte dei Conti, si rileva come non sia stata presa in considerazione l'altra norma ancora vigente incidente sulla disciplina dei diritti di rogito, ossia la legge n. 604/1962, la quale, all'art. 41 comma 2 espressamente stabilisce che "Alla liquidazione dei diritti di segreteria provvede la Giunta alla fine di ciascun mese salvo il conguaglio annuale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. precedente (...)". Conseguentemente, tale disciplina ha regolato la liquidazione dei diritti con riferimento a situazioni nelle quali in alcuni mesi non venivano rogati contratti o atti di modesto valore, mentre in altri mesi i diritti di rogito potevano raggiungere importi considerevoli. Alla fine dell'anno veniva calcolato il conguaglio, facendo attenzione a non sfiorare il terzo dello stipendio in godimento. A fronte della nuova disciplina, tale metodologia risulta problematica da applicare, in quanto il nuovo meccanismo di attribuzione non è più facilmente correlabile alla

temporalizzazione stabilita dalla legge n. 604/1962. Tale criticità rischia di determinare errori di computo dei diritti di rogito. Si chiede pertanto se per il 2014 il calcolo dei diritti di rogito possa essere effettuato considerando il limite del terzo dello stipendio in godimento per il primo periodo, sommarlo al tetto dei mesi successivi (1/5) e provvedere alla liquidazione facendo attenzione al rispetto del limite annuale. In tal modo si risolverebbe il problema per il Segretario quale ufficiale rogante interveniente per rogare la maggior parte dei contratti a fine anno, per cui a fronte di una bassa liquidazione nei primi mesi dell'anno questi andrebbe a superare il limite nei mesi successivi. In tali casi, qualora fosse possibile fare il conguaglio, a norma della legge n. 604/1962, tali soggetti potrebbero recuperare i diritti di rogito non superando il tetto annuale. A titolo esemplificativo, tale metodo applicato ad una retribuzione annua di € 100.000 determinerebbe che nel primo periodo si potrebbero liquidare all'incirca € 16.500 e nel secondo € 10.000 per un totale di € 26.000 da non superare>.

Ritenuto in

DIRITTO

I. Presupposti di ammissibilità del richiesto parere

Preliminare all'esame nel merito della questione sottoposta al vaglio della Sezione è la verifica della sussistenza, in specie, dei presupposti, soggettivi ed oggettivi, per l'ammissibilità del richiesto parere.

La Sezione deve, in altri termini, verificare e valutare la sussistenza, nel caso al suo esame, dei presupposti legittimanti l'esame nel merito dei quesiti posti ossia: la concomitante sussistenza dei requisiti soggettivi

(legittimazione alla richiesta) e oggettivi della richiesta. In relazione a tale ultimo presupposto, si evidenzia che ai fini dell'ammissibilità oggettiva della richiesta formulata devono sussistere contestualmente le seguenti condizioni:

- 1) il quesito deve essere ascrivibile esclusivamente alla materia della contabilità pubblica strettamente intesa, la quale se anche da intendersi *"in continua evoluzione in relazione alle materie che incidono direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio"*, non può ampliarsi a tal punto da ricomprendere qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all'amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio (SS.RR. deliberazione n. 54/CONTR/2010);
- 2) il quesito deve avere rilevanza generale, non deve implicare valutazioni di comportamenti amministrativi o di fatti già compiuti né di provvedimenti formalmente adottati ma non ancora eseguiti, non deve creare commistioni con le altre funzioni intestate alla Corte e non deve riguardare indagini in corso della Procura regionale od eventuali giudizi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero presso la magistratura penale, civile o amministrativa.

In relazione ai predetti presupposti si richiamano: l'atto di indirizzo approvato dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, la deliberazione n. 5/AUT/2006 emessa dalla Sezione delle

Autonomie del 10 marzo 2006 e la deliberazione n. 54/CONTR/2010 emessa dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di Controllo, intervenute sulla questione nell'esercizio della funzione di orientamento generale assegnata dall'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Con il primo dei sopra richiamati atti sono stati individuati i soggetti legittimati alla richiesta, l'ambito oggettivo della funzione, l'ufficio competente a rendere il parere, a seconda del carattere generale o locale dello stesso, il procedimento per l'esercizio della funzione e la tempistica mentre con le seconde (le deliberazioni) è stata definita la nozione di contabilità pubblica cd. *"strumentale alla funzione consultiva"* atteso che qualsiasi attività amministrativa può avere riflessi finanziari, all'uopo precisando che nell'esercizio della funzione consultiva le Sezioni regionali di controllo non possono diventare *"organi di consulenza generale delle autonomie locali"*. Ciò per evitare che la Corte venga coinvolta, in varia misura *"nei processi decisionali degli enti, condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale"* (Sezione delle Autonomie, delibera n. 5/AUT/2006).

I.1. Ciò precisato, la Sezione osserva che, in specie, la richiesta è formulata ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L. dall'organo politico di vertice e rappresentante legale della Comune di Cortina D'Ampezzo e, pertanto, sotto il profilo soggettivo la stessa è da ritenersi ammissibile.

Deve poi ritenersi sussistente anche il requisito oggettivo di

ammissibilità poiché il quesito verte sull'applicazione di norme riguardanti la contabilità pubblica, connesse, in generale, alle gestione della spesa corrente dell'Ente.

La richiesta di parere, peraltro, presenta un grado di astrattezza e generalità sufficiente ai fini dell'esercizio dell'attività consultiva della Sezione.

III. Merito

Nel procedere, quindi, all'esame del richiesto parere si ritiene doveroso premettere che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali di talché è da escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa dell'Ente che, come noto, ricade nella esclusiva competenza dell'autorità che la svolge. Deve essere anche messo in luce che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale e l'esame e l'analisi in esso svolta è limitata esclusivamente ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.

III.1. Il quesito verte sulla corretta interpretazione delle nuove disposizioni in materia di corresponsione dei diritti di rogito ai segretari comunali di cui all'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, intervenuto sulla materia significativamente modificando criteri e modalità di

attribuzione ai segretari comunali degli emolumenti in parola al fine di assicurare all'Ente locale maggiori entrate. Nello specifico l'Amministrazione richiedente, che ben conosce gli orientamenti espressi in merito dalle Sezioni regionali della Corte dei Conti, ipotizza, quanto alle metodologie di calcolo dei diritti di che trattasi, l'applicabilità -in relazione all'anno di entrata in vigore della novella legislativa- dell'art. 41 comma 2, della legge n. 604/1962 in base al quale: "*Alla liquidazione dei diritti di segreteria provvede la Giunta alla fine di ciascun mese salvo il conguaglio annuale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. precedente (...)*", norma che, a suo dire, incide sulla disciplina dei diritti di rogito. L'applicazione della metodologia del conguaglio ex lege 604/1962 - sempre secondo il ragionamento seguito dall'Amministrazione - risolverebbe il problema di quei Segretari comunali che, rogando la maggior parte dei contratti a fine anno, a fronte di una bassa liquidazione nei primi mesi dell'anno andrebbe a superare il limite nei mesi successivi. La metodologia del conguaglio, infatti, permetterebbe a tali soggetti di recuperare i diritti di rogito non superando il tetto annuale.

Il richiesto parere è pertanto finalizzato a conoscere se *<per il 2014 il calcolo dei diritti di rogito possa essere effettuato considerando il limite del terzo dello stipendio in godimento per il primo periodo, sommarlo al tetto dei mesi successivi (1/5) e provvedere alla liquidazione facendo attenzione al rispetto del limite annuale>*.

III.2. La Sezione, per i motivi di cui appresso, ritiene di non poter condividere le argomentazioni prospettate dall'Amministrazione.

La disposizione richiamata -art. 41 comma 2, della legge n. 604/1962- si occupa espressamente della *"registrazione e liquidazione dei diritti di segreteria"* e non a caso, nell'impianto normativo, si colloca al Capo II - *"Diritti di segreteria"* - del Titolo III della legge. Dispone, infatti, l'art. 41 richiamato che: *"L'ammontare delle riscossioni dei diritti di segreteria deve risultare dai registri e dall'elenco prescritti dal regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale, nonché da un riassunto mensile che, a cura del segretario, è fatto vistare dalla ragioneria, ove esista, la quale fa constatare che esso risponde ai registri propri ed a quelli della tesoreria."*

Alla liquidazione dei diritti di segreteria provvede la Giunta alla fine di ciascun mese salvo il conguaglio annuale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Le marche segnatasse sono consegnate al tesoriere comunale, a carico del quale, è posto l'ammontare del valore delle marche stesse, mediante verbale di consegna da sottoscrivere dal capo dell'Amministrazione, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal tesoriere. Il quantitativo mensile presunto viene, di volta in volta, prelevato dal segretario mediante buoni registrati alla ragioneria ove esista, versandone l'importo al tesoriere, che deve rilasciare regolare quietanza.

Nei Comuni nei quali non esista ufficio di ragioneria, il buono di prelevamento è vistato dal sindaco".

Ne consegue che la modalità di calcolo ivi contenuta inerisce alla liquidazione dei diritti di segreteria strettamente intesi.

Si evidenzia in proposito che i diritti di segreteria costituiscono proventi

per la prestazione di servizi e attività svolti nell'interesse generale o per prestazioni rese ai singoli, sono cioè tasse dovute per la fruizione di un servizio comunale da parte dell'utente, a fronte di un'attività di assistenza svolta dall'Ente, hanno pertanto natura tributaria e costituiscono una categoria più generale in cui si ricomprendono anche i diritti di rogito (C. Cost. sent. n. 156/1990: *"Ai diritti di segreteria, dei quali i diritti di rogito sono una figura, dovuti a fronte di un'attività compiuta dall'ente pubblico nello svolgimento delle sue funzioni di diritto pubblico, è concordemente attribuita natura di tributi"*). A loro volta, i diritti di rogito, se pur ricompresi nella predetta categoria, derivano dalla stipulazione in forma pubblica di contratti o di autentica di scritture private e atti unilaterali da parte del segretario comunale e hanno natura retributiva, costituendo la controprestazione per lo svolgimento della funzione rogatoria attribuita al segretario comunale dall'art.97, c. 4 lett. c) del d. lgs. 267/2000 (cfr.: Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, Delibera n. 23/2012/SRCPIE/PAR; Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, Delibera n. 22/2006 e n. 429/2010; Sezione regionale di controllo per la Sardegna, Deliberazione n. 27/2012/PAR; Sezione regionale di controllo per la Puglia, Deliberazione n. 22/PAR/2012).

La riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse, è obbligatoria (art. 40 legge 8 giugno 1962 n. 604 - articolato abrogato per la maggior parte a seguito dell'entrata in vigore della riforma cd. "Bassanini" della materia-) ed il provento annuale viene ripartito secondo precise disposizioni di legge. In relazione alle

fattispecie in cui i diritti di segreteria siano dovuti all'Ente a seguito di un'attività del segretario comunale, la quota dei proventi riconosciuta ai segretari a titolo di diritti di rogito, ai sensi dell'abrogato art. 41 comma 4 della legge 312/1980, è stata univocamente intesa come importo massimo teorico annuale consentito a carico del bilancio dell'ente. Ciò in quanto *"...l'amministrazione deve sapere fin dall'inizio dell'esercizio quale potrà essere l'onere finanziario da sopportare per compensare l'esercizio dell'attività di rogito e tale risultato è raggiungibile solo attraverso la fissazione di un unico plafond di riferimento....."* (circolare Ministero economia e finanze n. 0042171 del 7 aprile 2008).

In ordine, inoltre, alle concrete modalità di corresponsione di detti diritti, la giurisprudenza, anche dei giudici contabili, ha costantemente ritenuto che il riferimento per il computo dei diritti di rogito *"allo stipendio mensile e non a quello annuale è riduttivo e non previsto dalla legge che, se lo avesse voluto, lo avrebbe dovuto espressamente specificare"* (C.d.S., sent. n. 441/1996) per cui la locuzione *"stipendio in godimento"*, cui è raggugliato il limite massimo della quota spettante al Segretario rogante deve riferirsi alla retribuzione annua, calcolata secondo le modalità previste dal C.C.N.L. di comparto e questa presa, di conseguenza, a base di calcolo. Detto importo deve, però, essere rapportato al periodo di effettivo servizio prestato (Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, Delibera n. 22/2006).

Con l'intervenuta novella legislativa di cui al più volte richiamato D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, sono stati significativamente modificati i criteri e le modalità di

attribuzione ai segretari comunali degli emolumenti in parola, al fine di assicurare all'Ente locale maggiori entrate.

Infatti attraverso l'art. 10, recante *"Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria"*, il legislatore:

- 1) ha abrogato (primo comma) l'art. 41, comma 4, della legge n. 312/1908, che attribuiva ai segretari comunali e provinciali, che rogavano predeterminati atti (indicati ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge n. 604/1962) per conto dell'ente presso cui prestavano servizio, una quota del provento, spettante al comune o alla provincia, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n. 734/1973 (in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento);
- 2) ha riformulato (secondo comma) il richiamato art. 30, secondo comma, della legge n. 734/1973, statuendo che *"il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia"*;
- 3) ha precisato (comma 2 bis - introdotto in sede di conversione -), che *"negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita"*

al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”;

- 4) ha disposto (comma 2 ter - introdotto in sede di conversione -) in relazione alle questioni di diritto intertemporale, facendo salve le quote già maturate alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni normative;
- 5) ha modificato (comma 2 quater - anch'esso introdotto in sede di conversione-) l'articolo 97 del TUEL, relativo alle funzioni del segretario comunale e provinciale stabilendo che il segretario roga i contratti nei quali l'ente è parte, su richiesta dell'ente medesimo.

In conseguenza, diversamente da quanto avveniva in passato, è ora l'ente a decidere quali e quanti atti far rogare ed autenticare dal proprio segretario ed a determinare, *ab origine*, l'entità della quota allo stesso spettante per lo svolgimento delle attività suddette, avendo cura di non superare il limite quantitativo fissato dal comma 2 bis, determinando, già nel momento in cui decide di far rogare dal segretario comunale un atto del quale è parte, la spettanza dei relativi diritti.

Con riguardo alla nuova disciplina sulla materia dei diritti di rogito si è di recente pronunciata la Sezione delle Autonomie di questa Corte, in sede di risoluzione di questione di massima - sollevata dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che con deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIG, alle cui argomentazioni si fa esplicito rinvio, ha chiarito che i diritti di rogito competono ai soli

segretari di fascia C e che, in difetto di specifica regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa, i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario, ulteriormente precisando che le somme destinate al pagamento dell'emolumento in questione devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico dell'ente.

Quanto, poi, alle modalità di calcolo dell'importo percentuale da riconoscere al segretario nei casi di spettanza del diritto di rogito, e cioè, se il dovuto vada calcolato su base annua o in altro modo, il nuovo testo normativo appare chiaro nel fare rinvio al "*provento annuale*" come termine di riferimento per il calcolo della quota. L'espressione adottata dal legislatore, ("*provento annuale*"), induce a ritenere che gli importi dei diritti di segreteria e di rogito vadano introitati integralmente al bilancio dell'ente locale per essere erogati, al termine dell'esercizio, in una quota calcolata in misura non superiore al quinto dello stipendio in godimento del segretario comunale, ove spettante. Pertanto, la quota deve essere conteggiata "*in relazione al periodo di servizio prestato nell'anno dal segretario comunale o provinciale*" (cfr. Corte dei conti, Sez. controllo Sicilia, del. n. 194/2014/PAR; Sez. controllo Lazio, del. 21/2015/PAR).

Infatti, diversamente da quanto previsto dalla previgente disciplina che, accanto alla frazione (all'epoca pari ad un terzo dello stipendio in

godimento) prevedeva una quota percentuale da riconoscere al segretario (pari al 75% del diritto), nella nuova formulazione il riferimento percentuale è venuto meno.

Quanto, invece, alle questioni di diritto intertemporale – più specificatamente oggetto del quesito posto dal comune istante – sovviene il comma 2 ter disponendo che *“le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto”*.

In conseguenza, il comune, in relazione all'anno 2014, dovrà provvedere a calcolare separatamente la quota dei diritti di rogito spettante per le due fasi dell'anno (*ante* e *post* entrata in vigore della novella), sulla base delle rispettive regole di quantificazione (cfr.: Corte dei conti, Sez. controllo Lombardia, del. n. 40/2015/PAR).

Considerato, poi, che l'ente non dispone sulla materia di libertà di determinazione, dovendosi perseguire scelte gestionali sempre rivolte a tutelare l'incremento delle entrate in questione e a non depauperarle, in sede applicativa, la quota di diritti da riconoscersi al singolo segretario rogante deve essere calcolata, sia pure nei limiti quantitativi anzi detti, in relazione all'attività effettivamente svolta nell'anno poiché, ai fini della loro corresponsione, deve sussistere un "sinallagma" tra la prestazione resa dal segretario ed i proventi dalla stessa generati. Ai fini, comunque, della applicazione della normativa di riferimento si ricorda che il diritto di rogito matura, e cioè si perfeziona, al momento del ricevimento dell'atto e/o contratto stipulato in forma pubblica innanzi al segretario. Conseguentemente, a tal momento, deve farsi riferimento per

l'applicazione della normativa, a nulla rilevando il fatto che il diritto non sia stato ancora liquidato o pagato (in termini, Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 21/2015/PAR).

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il parere nei termini suindicati.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Cortina D'Ampezzo (BL).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 17 luglio 2015.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

F.to Dott.ssa Elena Brandolini

F.to Dott. Josef Hermann Rössler

Depositato in Segreteria il 17 luglio 2015.

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

F.to Dott.ssa Raffaella Brandolese